

ATTO DD 522/A1706B/2025

DEL 25/06/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura

OGGETTO: Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Intervento SRH06, Servizi di back office per l' AKIS - Agricultural Knowledge and Innovation System, Sistema della conoscenza e dell'innovazione in agricoltura - Bando SRH06/1/2024 - Disposizioni attuative per la gestione degli investimenti e i criteri per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni ai sensi del D.M. n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. 357 del 13.05.2024.

Visti:

- la D.D. n. 473 dell' 11/06/2024 che ha approvato il Bando SRH06/1/2024 “Servizi di back office per l' AKIS - Agricultural Knowledge and Innovation System, Sistema della conoscenza e dell'innovazione in agricoltura ” del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, in applicazione della D.G.R. n. 21- 8268 del 4 Marzo 2024;

- la D.D. 357 del 13/05/2024 che disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del reg. (UE) n. 2021/2116, del d.lgs n. 42 del 2023, del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 e loro s.m.i.;

- il Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni CSR 2023-2027 - interventi non SIGC, approvato da ARPEA con DD n. 100-2025 del 18/04/2025;

Dato atto che i paragrafi B.7.2 e C.7 del Bando SRH06/1/2024 sopracitato specificano che in caso di mancato rispetto degli impegni accessori, l'entità della riduzione del sostegno sarà definita con successivo provvedimento in applicazione del D.M. n. 93348 del 26.02.2024 e della D.D. 357 del 13.05.2024 applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da ARPEA;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione delle disposizioni attuative per la gestione degli investimenti e dei criteri per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni ai sensi di quanto stabilito nel sopracitato paragrafo B.7.2, del Bando SRH06/1/2024 approvato con D.D. n. 427 del 29/05/2024 di cui agli allegati A e B alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Sentito il Settore A1712D - Attuazione dei servizi di sviluppo agricolo della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, quale settore competente per l'applicazione delle disposizioni attuative e organismo delegato da Arpea per l'esecuzione di alcune attività legate alle domande di pagamento dell'intervento SRH06;

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa per il bilancio regionale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR. n. 8 - 8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i;
- gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.";

DETERMINA

nell'ambito del Bando SRH06/1/2024 "Servizi di back office per l' AKIS - Agricultural Knowledge and Innovation System, Sistema della conoscenza e dell'innovazione in agricoltura " del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte approvato con D.D. n. 473 dell' 11/06/2024:

- di approvare, in attuazione dei paragrafi B.7.2 e C.7 del Bando, le disposizioni attuative per la gestione degli investimenti e i criteri per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni ai sensi del D.M. n. 93348 del 26.02.2024 e D.D. 357 del 13.05.2024 di cui agli allegati A e B alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di comunicare il presente atto al beneficiario del Bando SRH06/1/2024;

- di stabilire che tali disposizioni sono applicate alla domanda di sostegno ammessa a finanziamento sul Bando SRH06/1/2024 a partire dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente da parte del beneficiario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE (A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura)
Firmato digitalmente da Paolo Aceto

ALLEGATO A

Disposizioni attuative per la gestione degli investimenti relative al Bando SRH06/1/2024 approvato con D.D. 473 del 11/06/2024

1. Gestione e Comunicazione delle attività relative a “divulgazione tecnica e disseminazione”

I beneficiari sono tenuti a comunicare alla casella di posta elettronica sviluppo.agricoltura@regione.piemonte.it e alla casella di posta SRH06@regione.piemonte.it le modalità di svolgimento di ciascuna attività secondo lo schema seguente:

Tipologia di attività	Termini per la comunicazione	Contenuto della comunicazione
Riunione di coordinamento per filiera	Almeno 3 giorni prima della riunione*	• Luogo, data e orario di svolgimento, link ed eventuali credenziali di accesso
Incontri divulgativi	Almeno 5 giorni prima dell'inizio delle attività	• Luogo, data e orario di svolgimento, link ed eventuali credenziali di accesso
Bollettini tecnici per filiera	Invio del bollettino via e-mail o messa a disposizione on-line	• Eventuali link e credenziali di accesso
Bollettini agroclimatici	Invio del bollettino via e-mail o messa a disposizione on-line	• Eventuali link e credenziali di accesso
Bollettini entomologici	Invio del bollettino via e-mail o messa a disposizione on-line	• Eventuali link e credenziali di accesso

* il limite dei 3 giorni può essere derogato per le convocazioni di riunioni urgenti dettate da condizioni fitosanitarie particolari.

2. Variazioni

L'eventuale annullamento e/o rinvio di incontri e riunioni di coordinamento deve essere comunicato attraverso le caselle di posta elettronica sopra indicate almeno 3 ore prima dell'inizio previsto.

Il mancato rispetto di tale termine potrà essere derogato esclusivamente per cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali.

3. Materiale da predisporre a evidenza dello svolgimento delle attività

Oltre a quanto previsto ai par. C.6.1.2. Documentazione richiesta per la domanda di acconto e C.6.2.2. Documentazione richiesta per la domanda di saldo, per quanto attiene “Riunioni di coordinamento per filiera” e “Incontri divulgativi”, dovrà essere predisposto ed esibito in caso di controllo:

Un registro presenze in cui siano specificati almeno:

- la descrizione, il luogo di svolgimento e la data dell'attività;
- elenco dei partecipanti presente all'attività completo di cognome, nome e relative firme.

Per attività svolte on-line dovrà essere reso disponibile un report prodotto dalla piattaforma web utilizzata o screen shot attestanti le presenze.

4. Visite sul luogo (visite *in situ*)

I controlli potranno essere effettuati anche senza preavviso.

Per le attività svolte online il controllo sarà effettuato tramite collegamento al link fornito.

5. Documentazione necessaria per le procedure di affidamento – Codice degli Appalti

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e soggetti tenuti al rispetto del Codice degli Appalti, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al Decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

La conformità delle procedure di affidamento alla normativa in materia, deve essere dimostrata attraverso la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni del Codice dei contratti pubblici. Devono essere prodotte apposite check list di autovalutazione delle procedure di appalto, debitamente compilate tramite l'applicativo We-Check (<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/wecheck-appalti>) in conformità a quanto previsto dalla D.D. n. 709 del 19/09/2024 e s.m.i.

La documentazione e la normativa riferita al presente punto n.5 è reperibile alla pagina web regionale "Check list di controllo degli appalti".

ALLEGATO B

Disposizioni attuative per l'applicazione della disciplina delle sanzioni, riduzioni ed esclusioni relative al Bando SRH06/1/2024 approvato con D.D. 473 del 11/06/2024

IMPEGNI ESSENZIALI

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Con riferimento al par. B.7.1 del Bando, sono impegni essenziali:

- dare avvio alle operazioni previste e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno;
- concludere le procedure di aggiudicazione relative agli investimenti in progetto nelle modalità ed entro i termini stabiliti dal par. C.5.4 Conclusione delle procedure di aggiudicazione, fatte salve le deroghe previste dal medesimo paragrafo;
- presentare le comunicazioni integrative di rideterminazione del sostegno – entro i termini stabiliti dal presente bando (par. C.5.5 Comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno);
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori.

IMPEGNI ACCESSORI

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Con riferimento al par. B.7.2 del Bando, sono impegni accessori:

- rendicontare le operazioni concluse con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. B.5.5 Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni, fatte salve le eventuali proroghe concesse;
- informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'Allegato II.

L'articolo 15, comma 1, (Applicazione delle riduzioni o esclusioni per inosservanza di impegni o altri obblighi relativi a interventi non connessi alla superficie e agli animali) del DM n. 93348 del 26/02/2024 stabilisce che per gli interventi non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dell'operazione o di parte dell'operazione ammesso al pagamento, per ciascuna operazione/parte dell'operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. Per importo complessivo si intende il montante dei pagamenti relativi agli investimenti interessati dalla violazione.

Il comma 2 del sopracitato articolo 15 stabilisce che "Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata, secondo le modalità definite nell'Allegato 5, tenendo conto anche della reiterazione".

Quando nel corso dei controlli vengono riscontrate violazioni di impegni accessori occorre quantificarne il livello secondo le seguenti modalità.

I tre indici di verifica - gravità, entità e durata - sono così definiti dall'art. 2 "Definizioni" del DM sopracitato:

- **Gravità:** parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione.
- **Portata o Entità:** parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio.
- **Durata o persistenza:** parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto, con mezzi ragionevoli.

Una volta accertata la violazione di un impegno accessorio occorre dunque quantificarne il livello per ognuno dei tre indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i punteggi stabiliti nell'Allegato 5 del DM citato: bassa=1 punto, media=3 punti, alta=5 punti.

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio fra gravità, entità e durata.

I valori, così ottenuti, si sommano a loro volta, nell'ambito di ciascun gruppo di impegni, per ottenere, qualora per ciascun gruppo di impegni si sia rilevata la violazione di più d'un impegno, un unico punteggio.

Il punteggio ottenuto, da arrotondare al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05), viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 5,00$	5%
$x \geq 5,00$	10%

Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno o gruppi di impegni violato.

Successivamente si esegue la sommatoria delle riduzioni od esclusioni dei gruppi di impegni afferenti all'intervento in oggetto e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico del contributo concesso.

Si riportano di seguito gli impegni, le relative violazioni e gli indici definiti secondo quanto sopra descritto in relazione al Bando SRH06/1/2024:

Impegno n.	Violazione	Entità	Gravità	Durata	Nota
1	Presentare domanda di saldo oltre i termini stabiliti (oltre il 31/12/2027)	Per ogni 20 giorni di ritardo oltre i termini stabiliti è applicata una riduzione pari al 3% del contributo concesso, fino alla totale decadenza del contributo. In quest'ultimo caso il Beneficiario sarà tenuto alla restituzione delle somme eventualmente già percepite, maggiorate degli interessi maturati. Gli indici di gravità, entità e durata non sono applicabili.			
2	Informazioni e comunicazioni circa il sostegno concesso (come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Reg. (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'allegato II al bando) assenti o non conformi	% delle informazioni e comunicazioni controllate risultate assenti o non conformi: dal 5 al 20%: 1; dal 21% al 60%: 3; più del 61%: 5 Qualora sia possibile un'azione correttiva il beneficiario può rimediare rendendo le informazioni e comunicazioni conformi con quanto richiesto. L'ottemperanza all'azione correttiva assegnata comporta l'annullamento della sanzione amministrativa.	Non applicabile.	Non applicabile	Consultare la guida al seguente link https://www.region.e.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/targhe-cartelli-informativi-sviluppo-rurale-piemonte-2023-2027

INADEMPIENZA GRAVE E RIPETIZIONE

Una violazione si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

FALSE PROVE E OMISSIONI INTENZIONALI

Sono previste dall'art. 14, comma 3 del DM 93348 del 26.02.2024.

Se viene accertato che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno o ha omesso per negligenza di fornire informazioni necessarie, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente per l'azione/intervento interessato. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso Intervento/sottointervento o azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI

Le sanzioni, comprese le revoche di cui al presente provvedimento, non si applicano se l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, conformemente all'art. 3 del reg. (UE) 2021/2116 che elenca i seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda. Nel caso colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

In tal caso non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale del sostegno.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, **entro 15 giorni lavorativi** dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs 17 marzo 2003, n.42 e dell'art. 1 del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 non si applicano le sanzioni di cui al presente provvedimento in caso di inosservanza dovuta a un errore dell'organismo pagatore competente o di un'altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario.

RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 paragrafo 1 lettera e) del reg. (UE) 2116/2021 e art. 30 del reg. (UE) 128 del 2022 in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale. Si rimanda a quanto previsto dall'Organismo Pagatore Arpea, in funzione anche di quanto riportato nell'allegato n. 1 del reg. (UE) 127 del 7 Dicembre 2021.

APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale.

ISPEZIONI E CONTROLLI

Per il dettaglio dei controlli si rimanda al Manuale delle procedure controlli e sanzioni interventi non SIGC e alle istruzioni operative di intervento/gruppi di interventi disponibili sul sito di ARPEA.